Coronavirus, cosa fare in caso di diniego del contributo a fondo perduto

23 Ottobre 2020

Coronavirus, il contributo a fondo perduto

In base al Decreto Rilancio (**Legge 77/2020**), le imprese e i lavoratori autonomi, colpiti dalla crisi causata dal Coronavirus, possono richiedere un **contributo a fondo perduto** se nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi **fino a 5 milioni di euro** e nel mese di aprile 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di due terzi rispetto al mese di aprile 2019.

Nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Entrate ha anche **spiegato come calcolare la perdita di fatturato** per capire se si ha diritto al contributo a fondo perduto.

Coronavirus, cosa fare se la domanda di contributo è respinta

Se la domanda di contributo a fondo perduto viene respinta, o il contributo viene quantificato in una misura che l'impresa considera inferiore rispetto alla cifra cui avrebbe diritto, si può chiedere la revisione del rigetto o della quantificazione solo nei casi indicati dalla Risoluzione 65/E.

Si **può ripresentare l'istanza**:
– per le **istanze regolarmente pagate** ma che, per errori commessi dai richiedenti e individuati solo dopo l'accreditamento della somma, hanno comportato il pagamento di un importo inferiore a quello spettante;
– per le **istanze trasmesse a ridosso della scadenza**, per le quali il sistema dell'Agenzia ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza e l'utente non è stato in grado di trasmettere l'istanza sostitutiva con la correzione dell'errore (per esempio, per correggere l'Iban indicato nella domanda che non era intestato al richiedente), in quanto il sistema l'ha respinta per decorrenza termini.

Se dalle verifiche emerge che l'istanza è corretta, l'Agenzia effettuerà il mandato di pagamento del contributo a fondo perduto spettante o della quota parte ancora spettante.

In caso contrario, l'Agenzia confermerà il diniego con un atto motivato. L'impresa potrà poi decidere di **impugnare l'atto** davanti alla Commissione tributaria, ma esclusivamente per vizi propri. Questo significa che potrà contestare gli elementi e le condizioni che hanno portato alla formazione di quello specifico atto, ma non le valutazioni precedenti sulla base delle quali è stato deciso il diniego.

risoluzione n.65